

FRA IL

S.U.S.O.

SINDACATO UNITARIO SPECIALITA' ORTOGNATODONZIA

E LA

COMPAGNIA:

UGF ASSICURAZIONI S.p.A

VIENE STIPULATA LA POLIZZA CONVENZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
PROFESSIONALE E GENERALE DELL'ODONTOIATRA ASSOCIATO AL S.U.S.O.

N. 2374/122/53189608 SEZIONE R.C.


N. 2374/71/53189611 SEZIONE TUTELA LEGALE

AVENTE VIGORE DAL 30/6/2010 AL 30/6/2013

BOLOGNA, 01.07.2010

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - www.ugfassicurazioni.it
Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 [G.U. 23 agosto 2007 n. 195] - Iscrizione
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349
Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.




DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Certificato: il documento comprovante la copertura assicurativa, intestato ad ogni singolo Assicurato;
- per Contraente: **S.U.S.O. – Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia;**
- per Assicurato: il medico intestatario del Certificato di assicurazione e il cui Interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Compagnia: **UGF ASSICURAZIONI S.p.A.**
- per Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla Compagnia;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per Cose: oggetti materiali e animali;
- per Danno Iatrogeno: danno e/o lesione, diretta e/o indiretta, causati dall'operato e/o da terapie adottate e/o prescritte, dal Medico Odontoiatra o dai suoi collaboratori.
- per Spese legali e peritali: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza. Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere, gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere, altri oneri fiscali).

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE -****Art. 1 – Dichiarazioni dell'Assicurato – Aggravamenti del rischio**

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nel modulo di adesione ed eventuali allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Compagnia.

Se l'aggravamento rientra nelle tipologie di rischio previste dal contratto, l'Assicurato s'impegna a pagare il maggior premio previsto, a decorrere dalla data dell'aggravamento stesso e la Compagnia rinuncia al relativo diritto di recesso (Art. 1898 C.C.).

Art. 2 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.


Art. 3 – Buona fede

In deroga all'Art. 1) e 4), le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto dell'adesione alla presente convenzione e/o durante il corso della stessa, così come l'omissione da parte dell'Assicurato stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso e l'aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, il conguaglio del premio per l'intera annualità in corso.

Art. 4 – Coesistenza di altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)

Qualora il singolo Assicurato, avendo già una precedente polizza (i cui dati sono riportati nel modulo di adesione e sul certificato di assicurazione) di responsabilità civile professionale, intenda ugualmente aderire alla convenzione, la presente polizza opererà a primo rischio per tutte le garanzie non previste dalla prima polizza, ed a secondo rischio – con una franchigia pari al massimale di primo rischio – per tutte le garanzie previste dalla prima polizza. Pertanto in caso di inoperatività della prima polizza a causa del mancato pagamento del premio, la citata franchigia rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso di coesistenza di altre polizze il premio verrà determinato come previsto dall'Art. 36) "Premi annui".

Art. 5 – Estensione territoriale

La garanzia della presente polizza si intende estesa al mondo intero, con l'inclusione degli U.S.A. e Canada.

Art. 6 – Norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di Legge.

Art. 7 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di appartenenza di ciascun Assicurato.

Art. 8 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

- NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE -

Art. 9 – Persone assicurabili

La presente assicurazione può essere prestata a favore di tutti gli associati del:

S.U.S.O.: Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia

che esercitano l'attività di odontoiatra secondo la Legge 409/85 e successive modifiche e/o integrazioni.


Art. 10 – Adesione

Per l'adesione alle coperture assicurative previste dalla presente convenzione, l'associato interessato dovrà trasmettere, a mezzo fax , apposito "MODULO DI ADESIONE" compilato e sottoscritto, a:

UGF ASSICURAZIONI S.p.A.
GERENZA DI BOLOGNA – 2374
VIA STALINGRADO 59 - 40128 BOLOGNA

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



accompagnando il modello con la copia dell'ordine di bonifico bancario, relativo al premio dovuto, da versarsi sul seguente conto corrente :

IBAN IT19A031270240300000004676 intestato a UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

Art. 11 – Certificati – loro decorrenza e durata

La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24 della data di accredito del relativo bonifico bancario, data che verrà riportata sul certificato di adesione che la Compagnia emetterà in tre esemplari a completamento della inclusione in garanzia: le tre copie sono di pertinenza una della Compagnia, una dell'assicurato e l'ultima del S.U.S.O.

Il certificato riporterà i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'Assicurato;
- la descrizione dell'attività;
- il massimale prescelto;
- il premio della rata alla firma;

Nessun obbligo al pagamento dei premi potrà essere vantato nei confronti del Contraente, essendo i singoli aderenti gli unici obbligati al pagamento degli stessi; il mancato pagamento del premio da parte di un aderente renderà inoperante la garanzia del singolo assicurato.

In mancanza di disdetta data da una delle Parti e/o da ogni Assicurato con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il certificato è prorogato per una durata annuale e così successivamente.

Art. 12 – Durata della convenzione – rescindibilità annua

La presente polizza convenzione è stipulata per una durata di anni 3 (tre) con effetto **dal 30.6.2010** e scadenza **al 30.6.2013**.

Alla scadenza la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta che dovrà essere inviata all'altra parte, con lettera raccomandata, almeno 90 gg. prima.


Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 3 (tre) è in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 13 – Contraenza

Il Contraente stipula la presente convenzione per conto dei singoli Associati aderenti e su incarico degli stessi.

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



Art. 14 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio di ogni certificato

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in ogni singolo certificato i premi esposti nei singoli certificati, devono essere pagati da ogni Assicurato alla Compagnia alle scadenze stabilite.

Se l'Assicurato non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia ad esigere, ai sensi dell'Art. 1901 C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

Art. 15 – Variazioni

Le variazioni o modificazioni della polizza convenzione devono risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia.

Art. 16 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ed i pagamenti alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte per iscritto alla Gerenza di Bologna - 2374 della Compagnia che ha in carico la Convenzione. Pertanto la Compagnia non riconoscerà come validi quelli non fatti a tale Agenzia.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**Art. 17 – Denuncia dei danni**

La denuncia di ciascun sinistro deve essere fatta per iscritto entro sette giorni lavorativi e deve contenere la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e degli eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.


L'Assicurato inoltre è tenuto entro sette giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

a) a sottoporre alla Compagnia ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;

b) a dar notifica alla Compagnia di ogni comunicazione o diffida scritta, da lui ricevuta, in cui un terzo faccia una richiesta di danni all'Assicurata in conseguenza della responsabilità civile coperta dalla presente polizza convenzione; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento denunciata nel corso del periodo di assicurazione.

L'Assicurato è inoltre tenuto a rendere, a richiesta della Compagnia, tutte le informazioni e l'assistenza del caso, precisando comunque che le eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento.

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)

Relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" di cui al successivo art.28), l'assicurato è tenuto a denunciare alla Compagnia, nei termini di cui sopra, eventuali sinistri solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di Legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'Inail qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. N° 1124 DEL 30.06.1965.

Art. 18 – obblighi delle Parti in caso di danno

Senza il previo consenso scritto dalla Compagnia, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare o sostenere spese al riguardo. Parimenti la Compagnia si impegna a definire nel più breve tempo possibile, la vertenza del danno in via transattiva, provvedendo alla liquidazione del terzo danneggiato.

Qualora la Compagnia non ritenga che il fatto commesso dall'Assicurato rientri fra gli eventi previsti dalla presente polizza, deve darne avviso all'Assicurato nel più breve tempo possibile.

Art. 19 – Nomina del legale difensore ed altre facoltà

In ogni ipotesi di vertenza giudiziaria, sarà la Compagnia ad indicare un legale di propria fiducia: pertanto l'Assicurato si impegna a mettere la Compagnia in condizione di mantenere la superiore obbligazione, rilasciando apposita procura alle liti a richiesta della Compagnia.

La Compagnia, nei limiti fissati dall'Art. 1917 c.c., assicura il pagamento di tutte le spese, anche peritali, per la gestione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, in ogni grado di giudizio, sia civile che penale, finché ne ha interesse.

Art. 20 – Recesso in caso di sinistro

In caso di sinistro le Parti hanno la facoltà di disdettare il Certificato relativo al singolo Assicurato che ha presentato la denuncia, previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. all'Assicurato ed all'Associazione oppure alla Compagnia.

Nel caso in cui la richiesta di disdetta sia avanzata alla Compagnia, la stessa, entro 15 giorni dall'efficacia del recesso (30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione sopra indicata), rimborsa all'Assicurato la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La Compagnia e la Contraente hanno inoltre la facoltà, fino al sessantesimo giorno da ogni denuncia di sinistro, di disdettare l'intera convenzione con un preavviso di 120 giorni.

In caso di recesso della Compagnia questa restituisce a ciascun Assicurato la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.


Art. 21 – Diritto di surrogazione

La Compagnia è surrogata fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Salvo i casi di dolo, tali i diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone sotto elencate fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

- persone che sono o furono associati dell'Assicurato di diritto o di fatto;

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



- contitolari, praticanti, collaboratori, anche occasionali solo se esercitanti attività lecita e non esercizio abusivo di attività odontoiatrica;
- dipendenti o apprendisti dell'Assicurato, anche se suoi congiunti.

CONDIZIONI PARTICOLARE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 22 – Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale prescelto, da ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato, per fatti, omissioni e/o errori nell'esercizio della propria professione e commessi direttamente dall'Assicurato stesso o da un qualsiasi suo collaboratore.

Art. 23 – Garanzie aggiuntive

a) Dolo dei dipendenti e/o collaboratori non dipendenti:

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni determinati, anche da fatto doloso delle persone, sia dipendenti che collaboratori non dipendenti, che operano, hanno operato o opereranno per l'Assicurato.

b) Prestazioni straordinarie:

La garanzia comprende i danni causati da interventi di medicina e chirurgia in generale non necessariamente connesse con l'odontoiatria ma prestate per necessità di urgenza ed emergenza, in ottemperanza agli obblighi di legge e/o deontologici, effettuati, ovunque, sia sui propri pazienti sia su altre persone. La garanzia comprende altresì i danni causati da omissione involontaria di soccorso, quando questo sia obbligatorio per legge.

c) Apparecchi a raggi X:


La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla detenzione ed uso di apparecchiature a raggi X e di qualsiasi altra sostanza radioattiva o fonte radioattiva necessaria per l'attività diagnostica, terapeutica, di ricerca e di altra attività rientranti nella professione esercitata.

d) Attività varie:

La garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato anche dall'esercizio di attività di formazione, di docenza, consulenza e/o perizia, nell'ambito dell'attività professionale stessa.

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



- e) Si precisa che sono compresi in garanzia i danni di natura estetica conseguenti ad interventi chirurgici di altro tipo e che non costituiscano la mera finalità dell'intervento odontoiatrico.

Art. 24 - Esclusioni

L'Assicurazione non vale:

- a) per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
- b) per fatti e circostanze suscettibili di aver causato danni a terzi, per i quali la società dimostri che erano già noti all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, ovvero già da lui denunciati al suo eventuale precedente assicuratore in R.C. professionale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Art. 25 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per i danni diretti e consequenziali involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività dichiarata.


Art. 26 – Rischi aggiuntivi

L'Assicurazione è operante per tutte le operazioni complementari all'attività dichiarata, nessuna esclusa. Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni occasionati:

- 1) dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di addestramento, seminari, gite aziendali;
- 2) dalla proprietà, dall'uso, dall'installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori dalla sede dell'Assicurato; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella qualità di committente i lavori. Sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne;
- 3) dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclomotori senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
- 4) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- 5) dalla proprietà e dall'uso, da parte dell'assicurato e di qualsiasi collaboratore, di qualsiasi apparecchiatura per uso professionale
- 6) L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, dallo stesso occupati e nei quali viene svolta l'attività

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



oggetto dell'assicurazione e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici;

- 7) A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni sotto indicate si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da spargimento e/o fuoriuscita di acqua derivante da rotture e/o guasti di tubazione, impianti, macchine e/o attrezzature pertinenti all'esercizio dell'attività descritta. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di € 250,00.

Sono esclusi i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
 - da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti da umidità, stitilicidio ed insalubrità dei locali;
 - da attività esercitata nei fabbricati, all'infuori di quella per la quale è stata stipulata l'assicurazione;
- 8) L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni causati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovettura, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'Assicurato in usufrutto o locazione od a lui intestate al P.R.A. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate.
- 9) La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio e/o furto di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il "Ricorso Terzi" e/o il "Rischio Locativo", si applica il disposto dell'art. 4).

Art. 27 – Novero di terzi

Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi:

- esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizi;
- il coniuge, i figli;
- i parenti ed affini conviventi con l'Assicurato;
- i contitolari dell'Assicurato od i suoi associati di diritto o di fatto, nonché i loro coniugi, figli e gli altri parenti ed affini con essi conviventi.


I prestatori di lavoro, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi:

- tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese.

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



Art. 28 – Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività assicurata.
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 cagionati ai prestatori di lavoro sopra specificati per morte e per lesioni personali per le quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Per il caso previsto al punto 2 del presente articolo, la Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL che dall'INPS a norma di Legge.

Art. 29 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegata al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, o completate dal D.P.R. 09 Giugno 1975 n° 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali.


L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



per tale garanzia il massimale catastrofale annuo di polizza rappresenta comunque la massima esposizione per la Compagnia:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo annuo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei locali occupati dall'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione, in punto di denuncia dei sinistri l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.


Art. 30 – Rischi esclusi

Sono esclusi, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non ebbe alcun rapporto con gli eventi sottoelencati, i danni e le responsabilità che si verificano o insorgono in occasione:

- a) di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare;
- b) di esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, fatto salvo quanto previsto dalle condizioni della presente polizza relativamente ad apparecchiature a raggi X o altre fonti radioattive utilizzate dall'Assicurato per l'espletamento della propria professione;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili salvo quanto previsto alla Art. 26 punto 8 della presente polizza;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione dell'acqua, terreni e colture, interruzioni, impoverimento deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari, ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tranne nei casi di responsabilità connessa con la sorveglianza delle attività di trasporto, smaltimento, stoccaggio e/o accumulo dei rifiuti speciali e/o tossico- nocivi del proprio ambulatorio, di cui alle relative leggi;
- e) della proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, di case di cura, ospedali o simili;
- f) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato, o destituito dall'attività professionale.

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



NORME COMUNI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE, LA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE.

Art. 31 – Validità dall'assicurazione

- a) L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione. L'assicurato, con la sottoscrizione del modulo di adesione - dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.
- b) E' tuttavia facoltà dell'assicurato o dei suoi eredi – richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate nei 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purchè conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Compagnia per una o più richieste di risarcimento presentate all'assicurato nei suddetti periodi di proroga della garanzia. La garanzia di cui al presente punto b) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.

Art. 32 – Attività di implantologia

Le garanzie tutte della presente polizza, sono estese ai danni conseguenti all'attività di implantologia.

Art. 33 – Mini viti

Limitatamente all'attività di Ortodonzia ed Odontoiatria senza implantologia, con il pagamento di un soprapremio del 10%, si intendono in garanzia i danni conseguenti all'uso delle mini viti.


Art. 34 – Massimale per ogni Assicurato

L'assicurazione vale, per ogni Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prescelto e riportato sul certificato di assicurazione.

Il massimale rappresenta il limite di risarcimento a carico della Compagnia per ogni sinistro e per anno assicurativo.

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



Il massimale può essere scelto fra le seguenti combinazioni:

- A: € 500.000,00
- B: € 1.000.000,00
- C: € 1.500.000,00
- D: € 2.500.000,00

Art. 35 – Limiti di indennizzo e scoperti

La normativa e i premi stabiliti nella presente convenzione prevedono:

- 1) franchigia fissa su tutti i danni € 250,00;
- 2) limitatamente ai rischi connesso all'attività di implantologia, per ogni sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 ed il massimo di:
 - € 2.500,00 per il massimale da € 500.000,00
 - € 5.000,00 per il massimale da € 1.000.000,00
 - € 7.500,00 per il massimale da € 1.500.000,00
 - € 10.000,00 per il massimale da € 2.500.000,00

I precedenti scoperti, minimi e massimi non indennizzabili, si intendono raddoppiati nei soli casi di danni causati da eventi relativi all'attività di implantologia compiuta prima dell'adesione da parte dell'assicurato alla presente polizza convenzione;
- 3) in caso di esaurimento del massimale nel corso dell'anno assicurativo per effetto di uno o più sinistri indennizzati a termini di polizza, il massimale assicurato, su richiesta dell'Assicurato e sempreché la Compagnia lo accetti, verrà reintegrato nel valore originario, impegnandosi l'Assicurato a versare una cifra pari al premio convenuto contrattualmente per l'intera annualità assicurativa.


Art. 36 – Premi annui

Al momento dell'adesione alla polizza convenzione con decorrenza uguale a quella della polizza, ciascun Assicurato verserà un premio pari ad una annualità secondo la combinazione prescelta tra quelle di seguito indicate.

Nel caso di adesione in data diversa dalla decorrenza della Convenzione, l'Assicurato dovrà pagare il rateo di premio proporzionale al numero di mesi o frazione di mese che vanno dalla data dell'adesione alla data di scadenza annua della Convenzione arrotondato all'Euro inferiore.

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



	MASSIMALE	MASSIMALE	MASSIMALE	MASSIMALE
	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.500.000,00
ATTIVITA':	PREMIO	PREMIO	PREMIO	PREMIO
SOLO ORTODONZIA	€ 500,00	€ 650,00	€ 750,00	€ 900,00
ODONTOIATRIA SENZA IMPLANTOLOGIA	€ 560,00	€ 710,00	€ 850,00	€ 1.050,00
ODONTOIATRIA CON IMPLANTOLOGIA	€ 1.220,00	€ 1.500,00	€ 1.820,00	€ 2.280,00

I premi sopra esposti sono comprensivi di accessori ed imposte.

Nel caso di coesistenza di altra polizza **di primo rischio**, i sopraindicati premi saranno ridotti come segue:

- 1) Per polizze di primo rischio con massimale fino a € 250.000,00 - Sconto 35%
- 2) Per polizze di primo rischio con massimale oltre € 250.000,01 e fino a € 500.000,00 - Sconto 50%
- 3) Per polizze di primo rischio con massimale oltre € 500.000,00 - Sconto 65%

Nel caso di studi associati, se tutti gli associati aderiscono alla convenzione, i suddetti premi saranno ridotti del 10% rispetto ai premi da singoli assicurati e, nel caso di scioglimento dell'associazione, i singoli professionisti si impegnano a comunicarlo entro gg.30 alla Compagnia ed a versare la differenza del 10% di premio.


Art. 37 – INTERRUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE (CONDIZIONE SPECIALE VALIDA SE SPECIFICATAMENTE INDICATA SUL CERTIFICATO)

La Compagnia garantisce, a seconda della scelta effettuata dall'Assicurato e riportata sul certificato, una indennità di € 52,00, di € 104,00 o di € 155,00 algiorno fino ad un massimo di 120 giorni in conseguenza di:

- a) un evento dannoso che richieda la momentanea chiusura dello studio professionale per inagibilità dei locali.
L'indennità viene corrisposta per il tempo strettamente necessario per la ripresa dell'attività.
La garanzia non opera per danni indiretti conseguenti a cambiamenti della costruzione, mancanza di godimento, uso locazione, profitti separati, e per qualsiasi altro danno che non riguardi direttamente i locali adibiti a studio professionale.

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



- b) ricovero ospedaliero per infortunio o malattia dell'Assicurato di durata non inferiore ai 15 giorni che comporti la chiusura dello studio o renda necessaria la nomina di uno o più sostituiti per la normale prosecuzione dell'attività professionale.

La garanzia non è operante per ricoveri determinati da malattie croniche e per il caso che il sostituto sia socio dello Studio Associato.

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 6 giorni.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato od agli eredi, su prestazione della "Cartella Clinica" comprovante le cause ed i giorni del ricovero.

L'indennità verrà corrisposta in Italia in valuta italiana.

Per tale garanzia l'Assicurato è tenuto al pagamento dei seguenti premi annui lordi comprensivi di imposte:

- 1) Diaria di € 52,00 premio annuo € 52,00
- 2) Diaria di € 104,00 premio annuo € 104,00
- 3) Diaria di € 155,00 premio annuo € 207,00

Art. 38 – Pagamento del premio

All'atto della sottoscrizione della convenzione ed alle scadenze delle annualità successive, vengono versati alla Compagnia i premi relativi agli Assicurati che hanno già aderito alla presente Convenzione a tale data.

I premi relativi agli assicurati che aderiscono successivamente in corso d'anno, vengono conteggiati dalla Compagnia l'ultimo giorno di ogni mese previo emissione del relativo atto di regolazione.

Ove in un mese non si registrassero nuove adesioni, non si procede a regolazione.

GARANZIA INCENDIO

Art. 39 – Rischi assicurati

La Compagnia nella forma "a primo rischio assoluto", indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (contenuto dello studio), anche se di proprietà di terzi, da:


- a) Incendio
- b) Fulmine
- c) Urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta d'aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.
- d) Esplosione, implosione, scoppio

con esclusione dei danni:

- da ordigni esplosivi;
- a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti dei materiali.

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



- e) Acqua condotta
Fuoriuscita a seguito di rottura accidentale d'impianti in genere.
Con esclusione:
- dei danni da traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature;
 - delle spese per la demolizione e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spegnimento d'acqua.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 50,00 per sinistro.

- f) Fumo
Fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

- g) Eventi speciali

EVENTI SOCIO – POLITICI E DOLOSI

Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo o sabotaggio.

Con esclusione dei danni arrecati a seguito di furto.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 257,00 per sinistro

EVENTI ATMOSFERICI

Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità d'enti, assicurati o non.

Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti.

L'assicurazione comprende i danni causati da sovraccarico di neve con esclusione dei danni: a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari; da infiltrazioni, umidità, stillicidio;

da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.

da allagamenti, mareggiate, frane e slavine.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 257,00 per sinistro.

Sono inoltre in garanzia:


- h) Colpa Grave

I danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente polizza e determinati da colpa grave.

- i) Guasti arrecati dai soccorritori allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini di polizza

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



j) Le spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento.

Le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della garanzia INCENDIO per:

demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;

Rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate per il CONTENUTO ed in eccedenza alle somme stesse.

k) Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto di € 100.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della garanzia INCENDIO.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché d'attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;


L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

l) Spese di ricostruzione di cose particolari

Qualora distrutti o danneggiati da un evento garantito dalla garanzia INCENDIO, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma "a primo rischio assoluto", le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento DI COSE

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)



PARTICOLARI, nonché le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati nei supporti del sistema elettronico.

Dette spese sono indennizzabili anche se le cose particolari, colpite da evento garantito a termini del presente settore di polizza, si trovano presso gli uffici e/o sedi dei consulenti fiscali, tecnici, legali ed amministrativi dell'Assicurato.

La presente garanzia s'intende prestata fino ad un massimo indennizzo di € 2.500,00 per anno assicurativo.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) causati da atti di guerra, d'insurrezione, d'occupazione militare, d'invasione;
- 2) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) di smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate;
- 4) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 5) causati da gelo;
- 6) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- 7) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 40 – Terzi interessati

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Compagnia.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

Art. 41 – Arbitrato irrituale

Fermo restando il diritto delle Parti di adire gli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione la validità e l'esecuzione del presente contratto, le Parti, potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale. L'Arbitro sarà nominato su istanza di una delle parti dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

IL CONTRAENTE

UGF Assicurazioni SpA
(Un procuratore)

